

L'ATTIVITÀ DI INFORMATORE È COMPATIBILE CON IL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Una sentenza del Tribunale di Milano del 30 dicembre scorso conferma che il lavoro dell'Isf può configurarsi anche come quello di agente di commercio

► Massimo Lupi

Avvocato

Studio legale Lupi & Associati, Milano

L'attività dell'Isf ha subito, a partire dal Decreto Lgs 219/06 (il codice del farmaco) una evoluzione sul piano normativo che, da una risalente visione di attività focalizzata esclusivamente sulla divulgazione di informazioni tecniche, ha decisamente messo in luce il ruolo commerciale dell'informatore, finalizzato alla promozione delle vendite. Lo afferma apertamente il codice del farmaco che all'articolo 113 definisce "pubblicità dei medicinali" "qualsiasi azione di informazione, di ricerca della clientela o di esortazione alla vendita, intesa a promuovere la prescrizione..."

I mutamenti del mercato hanno avuto grande parte in questo diverso approccio. L'irrompere del farmaco equivalente sul mercato, il fatto che necessariamente, per tali farmaci, l'aspetto informativo spostasse il focus sulla convenienza economica, rispetto alla tradizionale illustrazione degli effetti, il trasferimento di potere decisionale in capo al farmacista hanno giocato un ruolo importante. Un'altra spinta è poi arrivata dalla forza dirompente delle nuove tecnologie, che hanno messo a disposizione nuovi e sempre più efficaci strumenti di comunicazione. E se cambiano i prodotti e cambiano gli interlocutori, se nascono nuovi canali, per forza di cose devono evolversi anche le modalità di comunicazione delle aziende farmaceutiche.

Tutto ciò ha avuto un impatto importante sulle modalità di collaborazione tra Isf e società farmaceutica. Accanto al lavoro subordinato hanno piena cittadinanza

nuove forme di collaborazione che talvolta meglio si attagliano al diverso ruolo che l'informatore ha assunto e sempre più assumerà. Del resto se si osserva il mutamento del mercato del lavoro, delle forme del lavoro, a partire dal 2000 in poi, è mai possibile ipotizzare che solo la figura dell'informatore scientifico resti uguale a sé stessa, impermeabile ai mutamenti intervenuti, proprio in un settore ove i mutamenti sono stati più dirompenti? Maggiore autonomia organizzativa dell'informatore, compensi variabili, ancorati ai risultati sia quantitativi che qualitativi della prestazione, nuove professionalità richieste, sono le caratteristiche di tali diverse forme di collaborazione.

Il contesto normativo si è adattato, seppur lentamente, a questi cambiamenti e talvolta in modo contraddittorio. Sicuramente l'introduzione del Codice del Farmaco ha sancito il passaggio dal regime più tradizionalista del D. Lgs. 541/1992, in cui l'informatore doveva essere legato all'azienda farmaceutica da un rapporto "univoco e a tempo pieno" – che da molti veniva interpretato come lavoro subordinato – a un sistema più aperto, per il quale è indifferente il tipo di rapporto che intercorre con l'azienda farmaceutica, rapporto che prevede espressamente l'eccezione alla unicità della società mandante.

Sono stati quindi, almeno apparentemente, fugati i dubbi di chi ancora sosteneva che l'inserimento in una struttura commerciale e un sistema retributivo a provvigione fossero incompatibili con la funzione dell'informatore.

La stessa giurisprudenza pareva ormai orientata in modo univoco nel riconoscere la possibilità di esercitare l'attività di Isf sia in forma subordinata che autonoma, in base al principio, sempre sostenuto dalla Corte Suprema, per cui qualsiasi attività umana economicamente rilevante può formare oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo.

Va segnalato che, nel 2014, la Cassazione, con la sentenza numero 19394 ha apparentemente segnato una battuta d'arresto su un tema che sembrava ormai definito. La Suprema Corte ha infatti confermato la sentenza di appello che aveva riqualificato in lavoro subordinato il rapporto di agenzia di un informatore scientifico, con una motivazione che sembra voler far discendere l'esistenza di un rapporto subordinato dal solo fatto che il lavoratore avesse svolto con prevalenza attività di "informatore dipendente di azienda farmaceutica alla stregua di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria chimica, a nulla rilevando il limitato margine di autonomia di cui lo stesso goda (...)". Va pur detto che la Cassazione scolpisce principi giuridici, ma tali principi affondano le loro radici pur sempre nel caso concreto. Per cui se accade che sotto la veste apparente di un rapporto di collaborazione autonoma, le parti si comportano come datore di lavoro e dipendente, con un controllo serrato sui modi e sui tempi della prestazione, non basta un diverso nomen juris a forzare la realtà.

L'ORDINANZA N. 37201/2015 DEL TRIBUNALE DI MILANO

In questo contesto, il Tribunale di Milano, a un anno e mezzo di distanza dalla citata sentenza della Cassazione, torna ad affermare a chiare lettere che non sussiste alcuna ragione che precluda l'esercizio dell'attività di Isf in forma autonoma, purché il rapporto di fatto si svolga in condizioni di effettiva autonomia.

Nel caso di specie, alcuni agenti di commercio cui era stata contrattualmente affidata, oltre alla promozione delle vendite in farmacia, anche l'attività di informazione scientifica presso il medico, hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. A fondamento della domanda deducevano di avere svolto prevalentemente attività di informazione scientifica presso la classe medica, rispetto all'attività di vendita, e di avere di fatto operato in regime di subordinazione, denunciando una eccessiva ingerenza nella loro attività da parte della casa mandante, che li costringeva a riferire ad un capo area e a costanti relazioni e rapporti sulla loro attività, utilizzando peraltro dispositivi e sistemi di proprietà aziendale.

LA DECISIONE

Il Tribunale ha prima di tutto escluso che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato potesse discendere in automatico dallo svolgimento di attività di informazione scientifica per conto della mandante: "è ormai assodato che l'attività dell'informatore medico scientifico possa svolgersi tanto nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del lavoro subordinato a seconda di come la prestazione dell'attività, sostanzialmente identica in entrambi i casi, si caratterizzi per le modalità del suo svolgimento". Il Giudice ha quindi verificato se, sulla base delle prove addotte in ricorso, nel caso di specie fosse dimostrato l'esercizio del potere datoriale e ha rilevato in tal senso un sostanziale difetto di allegazione. Non era stato infatti provato in concreto se fossero stati impartiti ordini o più semplicemente indicazioni commerciali operative, se, in ipotesi si fosse trattato di ordini, chi li avesse impartiti, in che modo e

come ne venisse verificata l'esecuzione e così via. Inoltre, il Tribunale ha posto in luce come il coordinamento di attività fra agente e mandante, che i ricorrenti avevano dipinto come un'ingerenza nella loro attività, derivasse dalla necessità di adempiere a precisi obblighi stabiliti dalla legge in capo alla azienda farmaceutica, che necessariamente ricadono sugli informatori, indipendentemente dal tipo di contratto che ne disciplina l'attività, poiché solo l'Isf può correttamente precisare i dati che l'azienda deve trasmettere all'autorità di vigilanza. L'indicazione del numero dei medici visitati, dei campioni distribuiti, della frequenza delle interviste/visite al medico, le informazioni di farmacovigilanza raccolte presso la classe medica, attività che impropriamente vengono portati ad esempio dell'ingerenza della mandante nell'attività dell'informatore, costituiscono in realtà obblighi prescritti e sanzionati da disposizioni di legge nazionale e regionale.

Così l'ordinanza: "nel caso di specie, trattandosi di attività legate alla promozione di farmaci, i ricorrenti dovevano seguire obbligatoriamente le imposizioni dettate dalla legge, in quanto il mancato rispetto delle stesse avrebbe condotto ad una sanzione amministrativa o penale anche in capo all'azienda in ragione dello stretto controllo praticato dall'istituto di vigilanza a ciò preposto (Aifa)". Il ricorso è stato quindi rigettato.

QUALE INQUADRAMENTO PER L'ISF?

L'ordinanza in commento conferma ancora una volta il principio secondo cui l'attività di informazione scientifica si presta ad essere svolta tanto in regime di subordinazione che in regime di lavoro autonomo e di agenzia, rilevando ai fini dell'inquadramento giuridico, anche al di là delle pattuizioni contrattuali, solo le modalità concrete di svolgimento del rapporto. Ciò conferma che nel nostro Paese l'attenzione è ancora molto focalizzata sulle modalità di svolgimento del rapporto, da dimostrare nel corso del giudizio.

La distinzione tra subordinazione e autonomia non è però sempre così chiara e in mezzo ci può stare anche altro.

Occorre infatti considerare che, non essendoci nel nostro sistema una vera e

propria dicotomia tra subordinazione e autonomia piena, l'attività di Isf, come ogni attività, può essere regolata anche con contratti di lavoro "parasubordinato", scegliendo dal vasto "campionario" di forme che la Legge Biagi prima e la Legge Fornero poi hanno offerto al mercato.

Ciò ha però condotto a un inasprimento del contenzioso in chiusura di rapporto, in considerazione del marcato formalismo che caratterizza alcune di tali forme di collaborazione.

Il 2015, con il Jobs act e i vari provvedimenti ad esso correlati, ha segnato un primo tentativo di riordino del sistema dei contratti di lavoro, verso l'auspicata semplificazione: sono state eliminate alcune delle principali forme intermedie tra subordinazione e autonomia, spesso abusate nella pratica, quali il lavoro a progetto e l'associazione in partecipazione non genuina.

La strada intrapresa sembra andare nella direzione giusta. Sul piano dei principi, se la preoccupazione del legislatore è che al medico venga fornita una informazione quanto più possibile obiettiva e neutrale sul prodotto farmaceutico, appare ben strano – e in parte contraddittorio – ritenere che un informatore dipendente dia più garanzie di obiettività di un informatore indipendente, slegato da obblighi stringenti di subordinazione. A margine di ciò va rilevato come tuttora, nel nostro Paese esistano più di quindici diverse forme di rapporto di lavoro, mentre nella generalità degli altri Paesi europei se ne conoscono sostanzialmente due, il rapporto autonomo e quello subordinato, quest'ultimo a tempo determinato o indeterminato. Far parte dell'Europa significa anche, fuori dalle mere affermazioni di stile, fare i conti con tale diverso approccio e la necessità semplificatoria che ne discende. ▀

Parole chiave

Contratto di lavoro, sindacati, Jobs act, riforme, occupazione, welfare interno, Isf, contratti a termine
Aziende/Istituzioni
 Cgil, Cisl, Uil, Filctem, Confindustria, Federmeccanica, Federchimica, Farindustria, Governo, Tribunale di Milano